



**Atto Dirigenziale n° 23/2024**

**SETTORE SVILUPPO INDUSTRIALE E PAESAGGIO**  
**Proposta n° 796/2023**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) AL GESTORE SERVICE METAL COMPANY SRL CON SEDE LEGALE ED INSTALLAZIONE IN VIA SPAZZINI, 1/3 A MAZZANO (BS), PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI 2.5 B), 5.3 B) IV) DELL'ALLEGATO VIII) DELLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.**

## IL DIRETTORE DEL SETTORE

dott. Riccardo Davini

**Richiamati:**

1. il decreto del Presidente della Provincia n. 168 del 02.05.2023 di conferimento al dott. Riccardo Davini, tra l'altro, dell'incarico di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio, fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
2. il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
3. gli atti organizzativi e di programmazione di questa Provincia;

**Visti** i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali, per quanto rilevanti nel procedimento concluso con il presente provvedimento:

- legge n. 241/1990, recante norme sul procedimento amministrativo;
- legge n. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 7 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- legge regionale n. 13/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i. "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla tipologia di installazione in oggetto;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie in materia di gestione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie in materia di gestione dei rifiuti;
- regolamento regionale 24/03/2006, n. 4, "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (cd. Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- deliberazioni della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione di giunta regionale 30 novembre 2011, n. IX/2605: "Zonizzazione del territorio regionale in

zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - Revoca della d.g.r. n. 5290/07”;

- deliberazione di giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 avente all'oggetto: “Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009)”;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- rettifica della decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- circolare n. 6 del 04/08/2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante “Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”;
- nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27/10/2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante: “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014”, ed in particolare il paragrafo 12, laddove è specificato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che pertanto gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle “sostanze pericolose pertinenti” eventualmente gestite nel sito;
- la deliberazione della giunta regionale n. 5065 del 18/04/2016 e il D.M. n. 95 del 19/04/2019 in merito alla verifica di sussistenza dell'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento;
- regolamento regionale 29 marzo 2019, n. 6 “Disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/04/2019 n. 95 recante: “Regolamento recante le modalità per la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. 152/06”;
- “Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006”. Revisione Gennaio 2022 - Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 23.02.2022. Doc. n. 156/22 - Linee Guida SNPA 41/22 regolamento regionale n. 2 del 25/03/2020;
- decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- deliberazione di giunta regionale 21/12/2020, n. 4107, avente ad oggetto “Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A., in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 'legge di semplificazione 2020' - sostituzione degli allegati a, b, c, d, e, f alla d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970”;
- deliberazione di giunta regionale 08/02/2021, n. 4268 avente ad oggetto approvazione dell'atto di indirizzo



regionale recante 'criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative';

- legge 29/07/2021, n. 108 recante conversione in legge con modificazioni del d.l. 31/05/2021, n. 77 recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- deliberazione della giunta regionale n. 6408 del 23/05/2022, recante “Approvazione dell’aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), comprensivo del programma regionale di bonifica delle aree inquinate (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) “piano verso l’economia circolare”;

**Richiamata** in particolare, in ragione della tipologia di progetto, la Decisione di esecuzione della Commissione del 13 giugno 2016, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30.06.2016;

**Vista** la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 2419 del 11/11/2019 recante “*Indirizzi per l’applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi, adottate ai sensi della Direttiva 2010/75/UE, nell’ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)*”;

**Visto** l’Atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 1489 del 30/06/2020 recante l'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito: AIA) per l'installazione IPPC denominata SERVICE METAL COMPANY Srl con sede legale ed installazione in Via Spazzini 1/3 a Mazzano (BS) per l’attività IPPC n. 2.5b e 5.3 b IV);

**Vista**

la domanda di modifica sostanziale dell’impianto del 16/12/2022 (protocollo generale n. 234912 del 16/12/2022), relativa all’introduzione di una nuova linea di colata continua, CC4, analoga a quelle già presenti, con potenzialità del nuovo forno fusorio pari a 1,8 t/h e conseguente incremento della capacità fusoria da 117 a 160 t/g;

**Dato atto** che con nota protocollo generale n. 26046 del 08/02/2023 questa Provincia ha avviato il procedimento di riesame dell’AIA vigente per modifica sostanziale e per riesame EOW ai sensi dell’art. 29- nonies comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e il gestore ha integrato la documentazione con nota protocollo generale n. 35693 del 23/02/2023 e n. 213578 del 10/11/2023;

**Visto** la nota protocollo generale n. 226363/2023 del 27-11-2023, con il quale ARPA comunica che non risulta necessario acquisire il parere in materia di End Of Waste ai sensi dell’art. 184-ter, c. 3 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

**Visto** il provvedimento di questo Settore n. 1262 del 28/04/2023 di esclusione dalla VIA del progetto di modifica sostanziale;

**Dato atto** che il presente provvedimento aggiorna e modifica le condizioni a suo tempo dettate dall’AIA anche

sulla base delle risultanze delle verifiche ispettive condotte da ARPA e delle valutazioni istruttorie in ordine a modifiche presentate dal gestore e riportate nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento al paragrafo A0;

**Dato atto** che questa Provincia ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del d.lgs. n. 152/06, ha convocato la conferenza di Servizi decisoria di cui agli articoli 14 e 14-ter della L. n. 241/90;

**Richiamata** la conclusione con esito positivo della conferenza dei servizi svoltasi in data 13.12.2023 in forma simultanea e in modalità sincrona e le dichiarazioni, i pareri e gli assensi resi in tale conferenza e riportati nel relativo verbale (in atti) in merito alle condizioni e alle prescrizioni riportate nel documento denominato "Allegato tecnico", che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**Vista** l'attestazione in atti dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo in materia di bollo;

**Visto** l'elaborato cartografico riportante la localizzazione delle aree destinate al deposito dei rifiuti in ingresso e prodotti in uscita, trasmesso dal gestore (Tav. 456) con nota protocollo generale n. 238286 del 20/12/2023, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Vista** la deliberazione della giunta regionale n. IX/2970 del 02.02.2012 in materia di rinnovo e caratterizzazione delle modifiche impiantistiche ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;

**Vista** la deliberazione n. VIII/010222 del 28.09.2009 della Regione Lombardia inerente le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi;

**Viste:**

- a. la circolare n. 6 del 04.08.2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- b. le note del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27.10.2014 e n. 12422 del 17/06/2015 recanti linee di indirizzo e modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- c. la d.G.R. n. 5065 del 18/04/2016 della Regione Lombardia in merito alla Verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento;

**Preso atto:**

1. che l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;



2. che, nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05”;
3. che con la deliberazione della giunta regionale n. 10124 del 07/08/09 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 24/04/08);
4. deliberazione di giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 avente all’oggetto: “Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 9c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della d.g.r. n. 10124/2009)”;
5. che il gestore richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione;

**Determinato**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in €. **50.072,72 (euro cinquantamilasettantadue/72)** l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

Operazione	Pericolosi/ Non Pericolosi	Quantità	Riduzione	Costo (€)
R13	NP	2.305 m3	10%	40.710,91
R4	NP	20.000 t/a		28.260,52
R13	P	3 m3	10%	353,25
R13	NP	300 m3	10%	5.298,60
R13/D15	P	25 m3		8.831,25
				<b>83.454,53</b>
<b>Certificazione ISO 14001</b>			<b>40%</b>	<b>33.381,81</b>
<b>AMMONTARE TOTALE</b>				<b>50.072,72</b>

\* riduzione al 10% per avvio a recupero entro 6 mesi dall’accettazione e dalla presa in carico sul registro di carico e scarico dei rifiuti

**Stabilito** che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia, a pena di revoca dell’autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di trasmissione del presente atto, e dovrà avere validità per l’intera durata dell’autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all’avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

**Richiamata** la vigente normativa in materia di antimafia e la richiesta di comunicazione antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia in data 23/02/2023 prot. PR\_BSUTG\_Ingresso\_0013633\_20230223;

**Preso atto** che in data 09/11/2023 il Ministero dell’Interno, attraverso la Banca Dati Nazionale Unica Antimafia ha comunicato l’assenza, nei confronti dei soggetti titolari degli incarichi e delle posizioni proprietarie rilevanti nell’ambito della compagine di impresa, delle situazioni ostative indicate dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011;

**Ritenuto** pertanto, in esito ai richiamati procedimenti, di riesaminare, anche con valenza di rinnovo, l'AIA alle condizioni e con le prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico che ne forma parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;

**Dato atto** che le funzioni di controllo previste dall'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/06 sono svolte dall'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente-Dipartimento di Brescia);

**Dato atto** che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della l.r. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

#### **Visti:**

- la conforme proposta di provvedimento sottoscritta dal responsabile del procedimento e dai funzionari degli Uffici Aria-Rumore e Rifiuti, che hanno validato l'Allegato Tecnico, e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023 -2025, parte integrante del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - Triennio 2023-2025, sezione rischi corruttivi e trasparenza, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 226 del 11/07/2023;

#### **dispone**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ad ogni effetto,

1. di concludere positivamente, in esito al procedimento amministrativo in premessa indicato, la conferenza di servizi decisoria relativa alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) intestata al gestore) al gestore SERVICE METAL COMPANY Srl con sede legale ed installazione in Via Spazzini 1/3 a Mazzano (BS) (C.F 00685940165 e P.IVA 01404540179), in esito ai procedimenti in premessa indicati, secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico, nell'elaborato cartografico (riportante la localizzazione delle aree destinate al deposito dei rifiuti in ingresso e prodotti in uscita), che ne formano parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. di dare atto che, in conformità a quanto indicato da ATS nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'Atto dirigenziale n. 1262 del 28/04/2023:
  - a. i mezzi che avranno accesso all'impianto, durante le fasi di stazionamento all'interno degli ambienti di lavoro, dovranno restare a motore spento ed i conducenti essere opportunamente informati con apposita cartellonistica;
  - b. al fine di tutelare la matrice sottosuolo, il proponente dovrà provvedere alla verifica periodica dell'integrità della pavimentazione, delle vie di accesso e delle aree pertinenziali nonché delle zone di stoccaggio/deposito rifiuti e dei prodotti finiti;
  - c. l'illuminazione esterna, eventualmente installata, dovrà rispettare i dettami relativi al risparmio energetico ed ai requisiti tecnici ai fini del contenimento dell'inquinamento luminoso ai sensi della L.R. 31/2015;



- d. ai fini della prevenzione dei rischi derivanti dalla gestione operativa dell'impianto, dovrà essere redatto un documento di piano emergenze interna (PEI) ed esterne (PEE), in conformità al disposto normativo L.132/18 e Linee guida del MATTM prot 1121 del 21/01/19, integrato con i riferimenti telefonici delle emergenze degli Enti preposti (VVFF, Polizia, Carabinieri, ATS ed ARPA) e reso disponibile a tutto il personale operante sull'impianto;
- e. dovrà essere espletata l'applicazione delle norme tecniche di prevenzione incendi previste all'Allegato 1 del DM 26/07/22 recante disposizioni in materia di "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";
- f. in relazione al processo produttivo esaminato, dovrà essere aggiornato il documento di valutazione dei rischi (DUVRI) ex D.lgs. 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. di precisare che:
- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del d.lgs. n. 152/2006, la presente AIA sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo;
  - la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
4. richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, di prescrivere che in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;
5. richiamata la normativa vigente, di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione o nuova domanda per modifica dell'impianto) informa la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
  - ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente (attualmente la Provincia), anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA;
  - ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia, ai Comuni interessati e all'ARPA- Dipartimento di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;
  - ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 il gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA-Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;
  - ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del d.lgs. n. 152/2006, il gestore deve presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative



alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di **12 anni** dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione (lettera b), precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;

- secondo quanto previsto dai decreti attuativi di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del d.lgs. n. 152/2006, si provvederà a richiedere la prestazione, ove dovuta, delle garanzie finanziarie in esito alle risultanze della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del medesimo decreto legislativo;

6. di dare atto che, in caso di gestione di residui quali sottoprodotti:

- il soggetto autorizzato deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le indicazioni riportate nel regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 264 del 13.10.2016 ed esplicitate nella relativa circolare applicativa dello stesso Ministero protocollo n. 7619 del 30.05.2017 qualora sia applicabile;
- la descrizione della possibile gestione di residui quali sottoprodotti eventualmente riportata nell'allegato tecnico al presente provvedimento, non costituisce in alcun modo elemento di qualificazione in tal senso di tali materiali, essendo esclusivo onere del produttore la dimostrazione della sussistenza delle circostanze previste dall'art. 184-bis del richiamato d.lgs., in ogni fase della sua gestione, dalla produzione fino all'impiego finale, ovvero onere del detentore del materiale in caso di cessione dello stesso;

7. di dare atto altresì che:

- deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'installazione dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione; a partire dalle date previste per l'applicazione del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 dovranno essere seguite le procedure e disposizioni del suddetto decreto;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla delibera della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla delibera della giunta regionale n. IX/2513 del 16/11/2011;
- il gestore dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- il gestore deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 264 del 13.10.2016 in caso di gestione di materiali quali sottoprodotti;
- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006;
- i sensi dell'art. 19, comma 4. delle NTA del vigente PRGR, i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale; il gestore deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

- il gestore deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
  - in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - il gestore deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc.);
  - deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/EoW in accordo a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
  - sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
8. di fissare in €. **50.072,72** (euro cinquantamilasettantadue/72) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che il Gestore deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
  9. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.G.P. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
  10. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001:2004, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a €. 33.381,81 (euro trentatremilatrecentottantuno/81), pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
  11. che il presente atto venga comunicato al gestore SERVICE METAL COMPANY Srl con sede legale ed installazione in Via Spazzini 1/3 a Mazzano (BS), all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, Comune di Mazzano, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ufficio d'Ambito di Brescia, A2A Ciclo Idrico ed all'ATS di Brescia, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata;
  12. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

RICCARDO DAVINI

Brescia, li 08-01-2024



<b>Identificazione dell'Installazione IPPC</b>	
Ragione sociale	<b>SERVICE METAL COMPANY S.R.L.</b>
Indirizzo Sede Legale	<b>Via Spazzini 1/3 – Mazzano (Bs)</b>
Indirizzo Sede Produttiva	<b>Via Spazzini 1/3 – Mazzano (Bs)</b>
Tipo di impianto	<b>Esistente ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.</b>
Codice e attività IPPC	<p>2.5 b - Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.</p> <p>5.3 b IV – Impianti per il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti</p>
Varianti richieste	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Modifica sostanziale ai sensi dell'art.29-nonies comma 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.</b></li></ul>



### **B.5 Gestione Rifiuti in ingresso al ciclo produttivo**

Al momento della consegna del rottame vengono effettuati i controlli previsti in applicazione della procedura di accettazione di seguito descritta al quadro B.5.1, come indicato nel ciclo produttivo allegato e nelle procedure ambientali interne.

In particolare vengono eseguite le seguenti attività:

#### **Controllo radiometrico in ingresso**

Il controllo radiometrico viene eseguito sui carichi in ingresso con modalità e strumentazione, come richiesto dal protocollo per i controlli radiometrici, redatto dall'Esperto Qualificato, al quale l'azienda si attiene e che tiene conto di quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. e fa riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

Il controllo riguarda indistintamente tutte le tipologie di materiali metallici in ingresso, siano essi rifiuti, MPS, EoW o sottoprodotti.

#### **Pesatura del carico in ingresso**

Le operazioni di pesatura del carico sono effettuate come indicato dalle procedure del Sistema Qualità; con il controllo vengono definite eventuali presenze di non conformità e viene aperta, per ogni carico, una scheda di collaudo in accettazione, sulla base dei piani di controllo previsti per la specifica tipologia di materiale e registrati nel database gestionale. Essa riporta tutte le indicazioni inerenti eventuali non conformità riscontrate. Nella fase di pesatura viene riportata anche la registrazione dell'avvenuto controllo radiometrico del carico in ingresso.

#### **Controlli e collaudi sul carico**

Rappresenta il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame e viene eseguito direttamente sul carico in ingresso dall'addetto al ricevimento materiali, prima dello scarico, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche di acquisto ed i requisiti generali previsti dalla DGR n. VIII/010222 :

- Caratteristiche per la Sicurezza relative alla qualità del carico;
- Caratteristiche di pulizia: tutte le categorie di rottame devono essere libere da sporcizia, materiali estranei di ogni sorta.

### Controllo Visivo del carico dopo lo scarico e Collaudo

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame e rappresenta la prima fase per la verifica delle caratteristiche qualitative del carico.

Tutte le fasi di scarico avvengono al coperto su pavimento non permeabile, direttamente nella zona di deposito o in aree temporanee con successivo trasporto del materiale alle zone di deposito o di lavorazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto, riferendosi al "Piano di Controllo" previsto per la tipologia di materiale effettua i campionamenti finalizzati alla determinazione della rispondenza commerciale del rottame e contemporaneamente, per i rottami-rifiuti, verifica che questi siano conformi ai requisiti generali previsti dal D.M. 05/02/98, dalla DGR n. VIII/010222 (vedi par.4.1.3) per i rottami EoW, al Regolamento UE 715/2013 e n. 333 del 31/03/2011.

Contemporaneamente al controllo visivo della qualità, viene fatto un controllo manuale della radioattività del materiale, mediante l'uso di un idoneo strumento portatile. I controlli previsti ai fini della presenza di radiazioni sono contemplati nel protocollo interno, redatto dall'esperto qualificato aziendale, che regola tutte le procedure comprese la gestione dei ritrovamenti. La registrazione degli avvenuti controlli radiometrici sui carichi viene fatta tramite il software di gestione delle pesature e del materiale in ingresso direttamente dall'addetto al ricevimento materiale.

In funzione dei risultati del controllo/collaudo vengono attuate le misure previste per la gestione dei carichi:

- I carichi non conformi vengono gestiti per il reso o per l'adeguamento del carico, secondo le procedure previste, in base alle tipologie di rottame (Rifiuti metallici – EoW – MPS – Sottoprodotti – Materie Prime)
- I carichi conformi vengono avviati a magazzino per collaudo qualitativo (Rifiuti metallici - EoW - M.P.S.- Sottoprodotti - Materie Prime) e per il successivo recupero (Rifiuti Metallici) o lavorazione (EoW - M.P.S.- Sottoprodotti- Materie Prime)

I rifiuti di cui al codice CER 120103 e 120104 provengono esclusivamente da lavorazioni meccaniche a secco o da aziende produttrici che trattano il rifiuto in loco al fine di garantire il rispetto del protocollo di accettazione di seguito descritto.

### Stoccaggio /Conferimento a magazzino

A seguito dell'attività di recupero il materiale cernito (EOW prodotto) viene stoccato a magazzino nelle apposite aree riservate e identificate, in attesa di essere utilizzato per la fusione.

CER	Operazioni autorizzate	Quantità massima di deposito autorizzata R13		Capacità autorizzata di trattamento annuo R4	
		t	m <sup>3</sup>	t/a	m <sup>3</sup> /a
		120103	R13  R4	-	2.305
120104					
170401					
170402					
170403					
170404					
170406					
170407					
191002					
191203					

Tabella B5-1 – Caratteristiche rifiuti in ingresso



### **B.5.1 Procedura di accettazione rottami-rifiuti**

Fermo restando il rispetto delle condizioni del D.M. 05/02/98 per le tipologie sopra riportate, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante acquisizione del relativo formulario di identificazione e secondo le modalità di cui alla dgr n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito elencate:

#### **A) REQUISITI GENERALI DEL ROTTAME IN INGRESSO**

**Sicurezza:** tutte le categorie di rottame devono essere esenti da:

- corpi cavi intesi come contenitori di qualsiasi origine sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti da non poterne verificare il contenuto (per quanto riguarda le bombole gpl e metano portatili o provenienti dalla demolizione dei veicoli, il criterio di apertura minima e relativo trattamento è riportato dalla norma UNI 12816:2002), che possono provocare scoppi o esplosioni durante la fusione o possono contenere materiali indesiderati. Si considera sufficiente un'apertura adeguata che consenta una ispezione visiva;
- materiali pericolosi quali potenziali cause di incidente, come sostanze infiammabili o esplosivi, armi da fuoco (intere o in parte), munizioni, ecc.

**Pulizia:** tutte le categorie di rottame devono essere "**libere da<sup>1</sup>**" sporcizia, materiali estranei di ogni sorta di seguito elencati:

- lubrificanti, oli (si considera accettabile la parte di olio o lubrificante adesa alle superfici, untuosa al tatto, che non determina significativi sgocciolamenti);
- filtri dell'olio;
- batterie;
- metalli indesiderati dall'impianto siderurgico o metallurgico;
- materiali non metallici anche combustibili (ad esempio parti di plastiche estranee, cavi elettrici rivestiti, pneumatici interi o in pezzi separati);
- apparecchiature elettriche ed elettroniche e loro parti;
- oggetti ed articoli estranei quali ad esempio condensatori, filtro antiparticolato, cartucce toner, materiali in amianto, ecc.;
- inerti in forma massiva.

*Nota 1 Il termine "libero da" non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita dei metalli e/o dalle attività di preparazione della particolare classe di rottame. Tale presenza si caratterizza per essere trascurabile in quanto non pregiudica l'efficacia dei presidi ambientali in dotazione agli impianti.*

*Gli esempi citati nel presente elenco non sono da considerarsi esaustivi.*

#### **B) QUALIFICA DEI FORNITORI**

L'impianto di fusione provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore, se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;



- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel “Registro degli eventi” e le azioni conseguenti;
- la conferma da parte del fornitore che il rifiuto conferito è conforme alle caratteristiche individuate al punto A).

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle sue caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall’art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l’altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

### **C) MODALITA’ DI ACCETTAZIONE E GESTIONE**

I mezzi in ingresso all’impianto adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

#### **• controllo radiometrico**

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell’ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

#### **• controllo visivo all’ingresso del mezzo**

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche di acquisto ed i requisiti generali di cui al punto A). Tale prima verifica del tipo “passa-non passa” viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di costatare una sostanziale corrispondenza del materiale caricato alle caratteristiche del rottame ordinato ed ai requisiti generali individuati al punto A), ed in particolare verificare che tale materiale sia “**libero da**” sostanze e/o materiali indesiderati di cui al punto A).

Tale controllo deve verificare che il materiale sia “**libero da**” eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati di cui al punto A) chiaramente identificabili per quantità e dimensioni.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e/o inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce “carico respinto”. L’evento dovrà essere registrato sul “Registro degli eventi”.

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall’impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

*Nota 2 - Il termine di “libero da” si differenzia dal termine “assenza di” in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del metallo e/o dalle attività di preparazione della particolare classe di rottame.*

*E’ evidente che la verifica visiva della presenza nella parte superiore del carico di sostanze e/o materiali di cui “requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione” in forma palese, separata e pertanto significativa costituisce il presupposto per poter escludere che tali presenze siano da considerarsi trascurabili od inevitabili o addirittura non intenzionali e pertanto rappresenta di per sé condizione sufficiente per la non conformità del carico che va di conseguenza respinto.*

*In particolare si intende per:*

- *non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo e/o di trattamento.*

*Per altro è necessario chiarire che alcune operazioni di trattamento preliminare del rottame possono comportare una contaminazione dello stesso, legata alla presenza di materiali indesiderati; è il caso ad esempio di un trattamento di frantumazione e separazione di veicoli: la possibile presenza di contaminanti indesiderati quali ad esempio l’olio residuale dopo svuotamento, ovvero grassi di lubrificazione, durante la frantumazione possono*

*dispersersi nell'intera massa di rottame. E' evidente che tale dispersione di contaminanti non si configura come intenzionale ma piuttosto come inevitabile.*

- *inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di trattamento possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso in relazione ai limiti tecnologici dei processi di trattamento del rottame (riprendendo l'esempio della frantumazione di veicoli è il caso di pezzi di gomma, plastica, cavi elettrici, residuali che la frantumazione e il successivo processo di separazione non è in grado di asportare completamente.*

- **controllo visivo del carico**

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso del mezzo, il carico di rottame viene scaricato presso le aree di conferimento adiacenti ai cumuli di messa in riserva. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica, oltre alla rispondenza commerciale del rottame, anche che questo sia conforme ai requisiti generali previsti dal punto A)

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese, separata e pertanto significativa e nel rispetto delle norme di sicurezza.

In caso di verifica della non conformità del rottame scaricato con le caratteristiche individuate al punto A), in ragione del rinvenimento di sostanze o materiali indesiderati in forma palese, separata e pertanto significativa, si procede secondo i seguenti casi:

- a. provvedere a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora sia possibile individuare con certezza il produttore/detentore, il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente in stabilimento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio, materiali bellici, munizioni, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme;
- b. provvedere nel rispetto delle misure di sicurezza, all'adeguamento del carico ricevuto. Le sostanze e/o materiali non conformi, separati, devono essere avviati a corretto deposito e conferiti ad impianti autorizzati al loro smaltimento/recupero secondo una specifica procedura operativa. La parte di carico che dopo adeguamento/separazione risulta conforme alle caratteristiche del rottame per essere avviato a fusione di cui al punto A) viene inviata all'impianto fusorio.

Le attività di adeguamento/separazione da parte dell'impianto metallurgico sono in generale limitate:

- alla apertura e verifica in sicurezza di eventuali corpi cavi chiusi (con esclusione recipienti che possono contenere gas che si disperderebbero in atmosfera quali ad esempio bombole od estintori);
- alla semplice rimozione di materiali o corpi estranei che si presentano in forma palese e separata;

#### **D) GESTIONE DELLE FRAZIONI NON CONFORMI**

Il deposito temporaneo delle frazioni non conformi deve avvenire nel rispetto delle modalità di deposito previste dal presente provvedimento.

#### **E) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI**

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi di rottame non conforme alle specifiche ai requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione di cui al punto A): accertati durante le fasi di





controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta una registrazione:

- dei carichi respinti in quanto non conformi ai requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione di cui al punto A) in fase di controllo visivo all'ingresso (dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità);
- dei casi di rottame non conforme ai requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione di cui al punto A) riscontrati durante la fase di controllo visivo allo scarico (dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico, motivazione della non conformità, modalità dell'intervento e destino del carico stesso).

Non deve essere tenuta registrazione dei carichi respinti per ragioni di non conformità esclusivamente di ordine commerciale, non riferibili in alcun modo ai requisiti generali di cui punto A).

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

L'impianto deve porre in essere idonee misure correttive in caso di eventi ripetuti dallo stesso fornitore.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

### **B.6 Gestione rottami come MPS/EoW o sottoprodotto in ingresso al ciclo produttivo**

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

Il rottame in ingresso sottoforma di Mps/EoW o sottoprodotto viene stoccato nell'apposita area coperta utilizzando le aree destinate anche al rottame/rifiuto. Tali aree vengono comunque distinte di volta in volta mediante apposita cartellonistica.

I trattamenti effettuati sui rottami in ingresso sottoforma di Mps/EoW o sottoprodotto sono finalizzati esclusivamente al raggiungimento delle caratteristiche di qualità del prodotto finito.

Le MPS devono essere conformi alle norme UNI EN 12861:1999 e s.m.i..

I materiali EoW devono avere le caratteristiche previste dai Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013.

I sottoprodotti devono essere conformi a quanto stabilito dall'art. 183 comma 1 lettera qq e 184-bis commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.